

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. n.82/2005 «Codice dell'amministrazione digitale» mediante la propria casella di posta elettronica certificata:

COMUNE di BAGNOLO CREMASCO (CR)

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

Il/la sottoscritto/a cognome* _____ nome* _____
nato/a* _____ (prov. _) il _____
residente in* _____ (prov. _) via _____ n. ____ e-
mail _____ cell. _____ tel. _____

identificato dal sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi

CHIEDE

il seguente documento

.....

le seguenti informazioni

.....

il seguente dato

.....

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 (1);

di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

(si allega copia del proprio documento d'identità)

(luogo e data)

(firma digitale)

*Dati obbligatori

(1) D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa": Art. 75: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".